

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### DECRETO n. 1337 del 15 maggio 2017

**Oggetto: Rigetto** dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma presentata, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., da **IL FRUTTETO SRL** ed acquisita con protocollo **CR-43453-2016** del **06/08/2016**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016 e 02/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016 e 48/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive

- danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
  - l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
  - l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
  - il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
  - il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
  - l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
  - il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 "*Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012*";
  - l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853

final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015"*;
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012",

approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 2, comma 2 e comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "*Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)*";
- che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello "*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*" da richiedere all'indirizzo e-mail [agriterremoto@regione.emilia-romagna.it](mailto:agriterremoto@regione.emilia-romagna.it);

Preso atto:

- che in data **06/08/2016** è stata validata sul sistema informativo "SFINGE" la domanda protocollo **CR-43453-2016** presentata da **Il Frutteto SRL**, con sede in Finale Emilia (MO), via Rega n. 10-, C.F. CVCGCR40E01C469L e P.IVA 08516400580;
- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la non ammissione a contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

**PROPOSTA DI DELIBERA:**

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO SI PROPONE:

**1) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DEGLI IMMOBILI n. 2, 4, 6, 8 in quanto:**

a) Non è stato compiutamente dimostrato che gli immobili oggetto della presente domanda siano sede o siano stati sede di attività da parte della Soc. Coop. Agricola APA EUROCAV nei 36 mesi precedenti il sisma (art. 1 comma 3 dell'Ord. n. 57 e ss.mm.ii.), requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi.

b) La documentazione prodotta in data 03/11/2016 in risposta alla richiesta di integrazione non è tale da consentire una compiuta dimostrazione dell'utilizzo ai fini produttivi degli immobili oggetto di domanda e, contestualmente, la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva o il recupero a fini produttivi degli stessi, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3 dell'Ord. n. 57 e ss.mm.ii..

Non è stato compiutamente dimostrato l'utilizzo dell'Immobile B a destinazione abitativa in quanto non risultano rispettati i requisiti di ammissibilità previsti dall'Allegato 1 dell'Ord. n. 57 e ss.mm.ii..

d) Non risultano rispettati i requisiti minimi poiché trattasi di edifici fatiscenti, insicuri e degradati per mancata o carente manutenzione, come stabilito dal paragrafo 17 delle LINEE GUIDA relative all'applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi.

**2) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 1 in quanto ricostruzione degli immobili n. 2, 4, 6, 8 non ammessi a contributo e poichè:**

c) Non sono state rispettate le prescrizione previste dall'art. 2 comma 2 dell'Ord. n. 57 e ss.mm.ii. per il quale i contributi sono concedibili *"Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici"*.

Il progetto, e quindi la scelta tipologica, dell'edificio di nuova costruzione (corte composta da deposito ed abitazione) risulta incongruo rispetto all'attività esercitata dall'azienda agricola in quanto la sua conformazione non consente di riconoscerne una razionale funzionalità coerente alla ripresa dell'attività produttiva dell'impresa agricola.

Il progetto della nuova corte e il relativo computo metrico sono riferibili, per finiture previste e parametri di progettazione utilizzati nella modellazione, più ad una abitazione che ad un deposito macchine e attrezzi (caratterizzazione dei prospetti, pavimenti in klinker ceramico per i locali al primo piano, numero di bucaure, scuri in legno, scale in c.a., lattoneria in rame, Classe d'uso e Categoria di edificio).

**Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis.**

- che si è proceduto, attraverso il sistema informativo "SFINGE", all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto:

- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo "SFINGE", ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;

- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;

- che Invitalia S.p.A., ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, secondo quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la "Scheda riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza

### **DECRETA**

- di **rigettare** la richiesta di contributo sugli immobili, riportati in "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Riepilogo degli interventi proposti", presentata da **Il Frutteto SRL**, C.F. CVCGCR40E01C469L e P.IVA 08516400580;
- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di contributo sugli immobili contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto e nell'esito di supplemento istruttorio, quale parte del fascicolo elettronico, così come approvati nei Nucleo di Valutazione e che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo "SFINGE" al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)

## SCHEDA RIEPILOGATIVA

2. CR/2016/ 43453 IL FRUTTETO

**TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante):**

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALLE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contribuito (mq) -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	INTERVENTO RICHIESTO
n. 1	Finale Emilia	-	-	-	Ante: -0,00 Post: -798,96	€ 0,00	€ 853.596,35
n. 2	Finale Emilia	124	104	TAB. B – lettera c) livello operativo “E3”	Ante: -152,50 Post: -0,00	€ 0,00	€ 154.787,50
n. 4	Finale Emilia	124	1105	TAB. B – lettera c) livello operativo “E3”	Ante: -62,35 Post: -0,00	€ 0,00	€ 63.285,25
n. 6	Finale Emilia	124	107	TAB. B – lettera c) livello operativo “E3”	Ante: -441,60 Post: -0,00	€ 0,00	€ 448.224,00
n. 8	Finale Emilia	124	106	TAB. B – lettera c) livello operativo “E3”	Ante: -172,80 Post: -0,00	€ 0,00	€ 237.360,00

**TABELLA Riepilogo degli interventi proposti:**

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) -ante - post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta)
n. 2	Ante: -0,00 Post: -0,00	Casella	N.d.	N.d.	-	N.d.
		Demolizione				N.d.
n. 4	Ante: -0,00 Post: -0,00	Basso comodo	N.d.	N.d.	-	N.d.
		Demolizione				N.d.
n. 6	Ante: -0,00 Post: -0,00	Stalla fienile	N.d.	N.d.	-	N.d.
		Demolizione				N.d.
n. 8	Ante: -0,00 Post: -0,00	Abitazione	N.d.	N.d.	-	N.d.
		Demolizione				N.d.
Ricostruzione n. 1 da n. 2, 4, 6, 8	Ante: -0,00 Post: -0,00	Deposito ed abitazione	-	-	N.d.	N.d.
		Ricostruzione				N.d.
<b>GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A</b>						<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO</b>						<b>€ 0,00</b>

## PROPOSTA DI DELIBERA:

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;
- VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONI relativamente:
  - a) Alla non ammissibilità ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.;
  - b) Alla dimostrazione dell'utilizzo degli immobili;
  - c) Al progetto;
  - d) Alla mancanza dei requisiti minimi in quanto trattasi di edifici fatiscenti, insicuri e degradati per mancata o carente manutenzione, come stabilito dal paragrafo 17 delle LINEE GUIDA relative all'applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi.

VALUTATE COME NON ACCOGLIBILI, in quanto dall'analisi del materiale fornito in sede di controdeduzione non sono emersi nuovi elementi che possano indurre a modificare le valutazioni già espresse in fase di istruttoria, pertanto:

- a) Si ritiene che le dichiarazioni prodotte in fase di controdeduzioni non risultano comprovanti l'utilizzo degli immobili per mezzo di comodato d'uso non registrato al momento del sisma.

Si ritiene corretto sottolineare che in fase di istruttoria non è stata contestata la titolarità con il quale viene presentata la domanda di contributo, bensì l'utilizzo produttivo del complesso immobiliare nei 36 mesi antecedenti il sisma per mezzo di comodato d'uso non registrato, come previsto dall'Art. 1 comma 3 dell'Ord n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Per di più, il beneficiario, dichiarando che “l'interpretazione esegetica della norma [...] subordina il riconoscimento del contributo alla compresenza di due presupposti, l'uno soggettivo e l'altro oggettivo”, non fa che confermare che la dimostrazione che l'immobile sia sede o sia stato sede di attività nei 36 mesi precedenti il sisma si identifica come requisito necessario per beneficiare dei contributi.

- b) L'art. 2, commi 1 e 2 dell'Ordinanza, in attuazione del D.L. n.74/2012 convertito con modificazione della Legge n.122 del 2012, ha stabilito che “Presupposto necessario per la concessione dei contributi ai sensi dell'art 3, D.L. n. 74/2012, è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili”, fissando i requisiti “Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici, nonché il recupero degli immobili produttivi. Il principio è altresì richiamato anche dalle disposizioni comunitarie in materia: “l'obiettivo della misura consista nel riportare le entità colpite alla situazione precedente alla calamità naturale e nel consentire loro di riprendere le proprie attività, senza conferire un vantaggio supplementare alle entità in questione” (Decisione della Commissione Europea in materia di Aiuti di Stato C(2012)9853 final, punto 35), previsto espressamente anche dalle linee guida dell'ord. 86/2012 e ss.mm.ii., cap. 16, sottocap. 16.1.

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce: “Possono altresì beneficiare dei contributi i proprietari, i condomini, i consorzi ai sensi dell'art. 2602 C.C. anche appositamente costituiti, ovvero coloro che, per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido al momento della perizia, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento e detengano la disponibilità degli immobili ad uso produttivo (...) Il contributo, di cui all'art. 2, comma 2 lettera a), (beni immobili \_ ndr) è previsto a condizione che venga data dimostrazione dell'utilizzo produttivo, ancorché parziale, in proprio o da parte di terzi, mediante contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d'uso dello stesso regolarmente

*registrato nell'arco dei 36 mesi antecedenti il sisma, e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile.*” Perciò, se anche il primo requisito della norma fosse stato rispettato, cosa che a nostro parere non è, resta da confermare la “*destinazione ad attività produttiva*” del fabbricato. Tanto è vero laddove la norma ne richiede la conferma anche qualora tale contratto manchi (“*Nel caso di utilizzo in proprio o di comodato d'uso non registrato al momento del sisma, al fine dell'ammissione a contributo, deve essere dimostrato che l'immobile sia sede o sia stato sede di attività nei 36 mesi precedenti il sisma*”).

Pertanto l'eventuale dimostrazione della conduzione indica la possibile esistenza di attività produttiva in dato luogo, ancorchè riconducibile all'art. 2135 c.c., ma non soddisfa del pari tutti i requisiti previsti dalla norma.

Come si è detto, l'utilizzo di un fabbricato al momento degli eventi sismici è condizione essenziale per la finalità di riavvio dall'attività agricola perseguita in Ordinanza. Alla luce di ciò, le scelte con cui l'impresa conduceva l'attività agricola alla data del sisma potrebbero influire sul diritto al contributo: nulla verrebbe infatti, riconosciuto a quest'ultimo se il contributo non fosse destinato al ripristino di una attività (e quindi di un uso) che lì effettivamente avrebbe potuto avere luogo, ovverosia per il ripristino di fabbricati che realmente costituivano un fattore di produzione per l'azienda. Non si tratterebbe, peraltro, di un sindacato sulla libertà di esercizio dell'attività d'impresa, bensì piuttosto della necessità di focalizzarsi sulle condizioni produttive sussistenti alla data degli eventi sismici, cioè su quelle realtà produttive che avrebbero subito le conseguenze negative del sisma in quanto correlate al danno alla struttura utilizzata.

Si ritiene che le dichiarazioni prodotte in fase di controdeduzioni non risultano comprovanti l'utilizzo degli immobili per finalità connesse all'attività produttiva.

Inoltre, si sottolinea nuovamente che l'analisi delle schede AeDES n. 32177, n. 32161, n. 32171 del 10/07/2012, compilate dai tecnici preposti per tre dei quattro immobili oggetto di domanda, ha accertato che gli stessi risultassero “*Non utilizzati*” (Immobile A – Stalla fienile ed Immobile B - Abitazione) o addirittura “*Abbandonati*” (Immobile D - Casella).

- c) Si ritiene che le dichiarazioni prodotte in fase di controdeduzioni non risultano sufficienti a giustificare e ad ammettere a contributo il progetto della nuova corte redatto dal tecnico.

Si ritiene corretto sottolineare che in fase di istruttoria non è stato contestato l'intervento di demolizione e ricostruzione con accorpamento e delocalizzazione dei suddetti fabbricati agricoli, bensì la tipologia di finiture previste e i parametri di progettazione utilizzati nella modellazione, che risultano essere riferibili più ad una abitazione che ad un deposito macchine e attrezzi.

- d) Si ritiene che le dichiarazioni prodotte in fase di controdeduzioni non risultano comprovanti il buono stato manutentivo degli immobili oggetto di domanda; infatti le immagini satellitari riportate in *Figura 21-22-23-24-25* mostrano inequivocabilmente condizioni di precario e pessimo stato manutentivo in condizione antecedente l'evento sismico (Settembre 2010).

Si ritiene corretto sottolineare che in fase di istruttoria non è stato contestato il cambio di accatastamento, in data successiva all'evento sismico, degli immobili in oggetto (da fabbricati rurali ad edifici collabenti), ma solo lo stato manutentivo e di danneggiamento degli stessi, accertato tramite applicativi online, in un periodo antecedente il sisma.

Inoltre, si evidenzia nuovamente che l'analisi delle schede AeDES n. 32177, n. 32161, n. 32171 del 10/07/2012, compilate dai tecnici preposti per solo tre dei quattro immobili oggetto di domanda, ha accertato la presistenza di danni rispetto all'evento sismico sugli stessi che, peraltro, non sono stati ragionevolmente dichiarati dal perito in fase di presentazione della domanda di contributo, diversamente da quanto previsto dall'art. 9 comma 2 dell'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

- SI PROPONE:

- 1) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DEGLI IMMOBILI n. 2, 4, 6, 8 in quanto:**

- a) Non è stato compiutamente dimostrato che gli immobili oggetto della presente domanda siano sede o siano stati sede di attività da parte della Soc. Coop. Agricola APA EUROCAV nei 36 mesi precedenti il sisma (art. 1 comma 3 dell'Ord. n. 57 e ss.mm.ii.), requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi.
- b) La documentazione prodotta in data 03/11/2016 in risposta alla richiesta di integrazione non è tale da consentire una compiuta dimostrazione dell'utilizzo ai fini produttivi degli immobili oggetto di domanda e, contestualmente, la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva o il recupero a fini produttivi degli stessi, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3 dell'Ord. n. 57 e ss.mm.ii..  
Non è stato compiutamente dimostrato l'utilizzo dell'Immobile B a destinazione abitativa in quanto non risultano rispettati i requisiti di ammissibilità previsti dall'Allegato 1 dell'Ord. n. 57 e ss.mm.ii..
- d) Non risultano rispettati i requisiti minimi poiché trattasi di edifici fatiscenti, insicuri e degradati per mancata o carente manutenzione, come stabilito dal paragrafo 17 delle LINEE GUIDA relative all'applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi.

**2) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 1** in quanto ricostruzione degli immobili n. 2, 4, 6, 8 non ammessi a contributo e poiché:

- c) Non sono state rispettate le prescrizione previste dall'art. 2 comma 2 dell'Ord. n. 57 e ss.mm.ii. per il quale i contributi sono concedibili *“Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici”*.

Il progetto, e quindi la scelta tipologica, dell'edificio di nuova costruzione (corte composta da deposito ed abitazione) risulta incongruo rispetto all'attività esercitata dall'azienda agricola in quanto la sua conformazione non consente di riconoscere una razionale funzionalità coerente alla ripresa dell'attività produttiva dell'impresa agricola. Il progetto della nuova corte e il relativo computo metrico sono riferibili, per finiture previste e parametri di progettazione utilizzati nella modellazione, più ad una abitazione che ad un deposito macchine e attrezzi (caratterizzazione dei prospetti, pavimenti in klinker ceramico per i locali al primo piano, numero di bucatore, scuri in legno, scale in c.a., lattoneria in rame, Classe d'uso e Categoria di edificio).

Pertanto la ricostruzione degli immobili richiesti non è considerabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (Art. 2 comma 1 e 2) e autorizzata dalla Commissione Europea come Aiuti di Stato SA. 35482 (2012/N) – Italia *“Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Rovigo”* e pubblicata sul sito della stessa Commissione [http://ec.europa.eu/competition/eojade/isef/case\\_details.cfm?proc\\_code=3\\_SA\\_35482](http://ec.europa.eu/competition/eojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35482)